REGOLAMENTO (CEE) N. 1806/81 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1981

che fissa, per la campagna 1981/1982, il prezzo d'offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per i mandarini ed altri agrumi a frutti piccoli, nonché i coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo d'offerta del prodotto ellenico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 75 dell'atto di adesione, per gli ortofrutticoli provenenti dalla Grecia per i quali è fissato un prezzo istituzionale, è instaurato all'importazione nella Comunità a nove, un meccanismo di compensazione ;

considerando che, conformemente all'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, un prezzo d'offerta comunitario viene calcolato annualmente, da un lato, sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità a nove, maggiorata delle spese di trasporto e d'imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ; che i predetti prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario ; che il prezzo d'offerta comunitario annuo non può tuttavia superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi, poiché tale prezzo d'offerta è ridotto del 3 %, per il primo ravvicinamento del prezzo, ai sensi dell'articolo 59 dell'atto di adesione ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, i corsi considerati per il calcolo dei prezzi alla produzione sono quelli constatati, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono alla categoria di qualità I e a determinate condizioni per quanto riguarda il condizionamento ; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo viene stabilita escludendo quelli che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate sullo stesso mercato ;

considerando che, sotto il profilo della valutazione commerciale, soltanto i mandarini provenienti dalla Grecia sono direttamente comparabili ai prodotti comunitari e che occorre pertanto fissare per le altre varietà e gli ibridi un coefficiente determinato in funzione dei rispettivi valori commerciali e destinato ad essere applicato ai corsi dei diversi prodotti per il calcolo del prezzo d'offerta del prodotto ellenico, di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione ;

considerando che, in base all'applicazione dei predetti criteri, i prezzi d'offerta comunitari applicabili nel periodo dal 1° novembre 1981 al 28 febbraio 1982 per i mandarini, compresi tangerini e satsuma, clementine, wilking e altri ibridi similari di agrumi, sono fissati al livello sotto indicato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1981/1982 il prezzo d'offerta comunitario valido per i mandarini, compresi tangerini e satsuma, clementine, wilking e altri ibridi similari di agrumi, allo stato fresco (sottovoce ex 08.02 B della tariffa doganale comune), espresso in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio :

dal 1° novembre al 28 febbraio : 23,15.

2. Per il calcolo del prezzo d'offerta del prodotto ellenico, si applica, ai corsi dei prodotti diversi dai mandarini, un coefficiente di :

(1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

— 0,75 per le clementine (escluse le monréal),

— 1,00 per monréal, tangerini, satsuma, wilking ed altri ibridi similari di agrumi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN